

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Ufficio Prov.le di Varese

MODALITA' DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI, PER GLI ALLIEVI CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO PRESSO LE SCUOLE.

Come è noto, l'art. 6 del D. L.vo 15/01/02, n°9, e successive modificazioni ha introdotto l'attestato per la guida dei ciclomotori; detto certificato sarà obbligatorio a partire dal 1 luglio 2004 per i conducenti minorenni che non siano già titolari della patente di guida della sottocategoria A1.

I certificati sono conseguiti previo superamento di specifico esame di idoneità, sostenuto secondo le modalità indicate all'art.3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'8 luglio 2003 (All. 1). Alla prova d'esame si accede dopo aver frequentato uno specifico corso. Non sono consentite più di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione all'esame.

L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e attiene agli argomenti di cui all'art. 1 del citato D.M.. I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo di quattro. Le istruzioni ed avvertenze per gli esami sono allegate alla presente circolare (All. 2).

1. Richieste d'esame.

Le richieste d'esame, compilate su modello allegato al citato D.M. 30 giugno 2003 (All. 1), devono essere presentate all'Ufficio Prov.le del D.T.T. unitamente all'elenco di tutti i nominativi dei candidati corredato dai loro dati anagrafici e dai loro codici fiscali, da parte dell'istituto scolastico dove è stato effettuato il corso.

Sulle domande d'esame deve essere indicato, oltre all'istituto scolastico presso cui si è frequentato il corso, anche la data in cui questo è terminato.

Inoltre, alle domande devono essere allegate le attestazioni dei versamenti sui c.c.p. di seguito indicate:

- a) Un'attestazione di euro 10.33 sul c.c.p. 9001 (esami per conducenti di veicoli a motore) (All. 3);
- b) Due attestazioni di euro 10.33 sul c.c.p. 4028 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal D.T.T.) (All. 4);
- c) Copia del documento di un genitore che esercita la patria potestà o del tutore che firma la richiesta di ammissione all'esame.

Può presentare domanda di partecipazione all'esame solo chi ha la residenza in Italia.

Non sono ammessi agli esami candidati che hanno terminato il corso da oltre un anno.

2. Effettuazione degli esami.

Ai sensi dell'art. 6 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n° 9, la prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata dal funzionario del Dipartimento dei Trasporti Terrestri con l'ausilio dell'operatore responsabile della gestione dei corsi.

Gli esami sono svolti durante l'ordinario orario di servizio del personale esaminatore, tenuto conto dell'esigenze dell'Ufficio Prov.le del D.T.T. e delle scuole.

Per quanto riguarda il nastro operativo, tenuto conto della presenza del responsabile del corso, per ogni novanta minuti l'esaminatore valuterà 24 candidati. L'identificazione dei candidati sarà attestata per conoscenza diretta del responsabile del corso che, a tal fine apporrà una sua sigla sul verbale d'esame accanto al nome di ogni candidato.

Sul verbale d'esame il responsabile del corso dovrà anche dichiarare di aver informato i candidati sulla corretta procedura della prova d'esame, secondo le istruzioni allegate alla presente circolare (All. 2).

Per esigenze organizzative le sedute d'esame saranno di norma concesse per un numero non inferiore a 96 candidati. Questo numero potrà essere raggiunto anche cumulando gli allievi provenienti da scuole ubicate in zone limitrofe nello stesso comune.

3. Esiti degli esami.

Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la prova con esito positivo gli verrà rilasciato, alla fine della sessione d'esami, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori preventivamente predisposto dall'Ufficio Prov.le del D.T.T.

Nel caso di esito negativo, la prova potrà essere ripetuta dal candidato entro un anno dal termine del corso seguito. A tal fine, la scuola rilascerà, a richiesta dell'interessato, un'attestazione redatta su modello conforme al fac simile allegato alla presente circolare (All. 5). Nell'arco del medesimo anno dalla fine del corso è possibile svolgere più prove senza limitazioni, previa ripresentazione della domanda, cui devono essere allegati i versamenti indicati al paragrafo 1.

Relativamente a questi ultimi devono essere nuovamente versati gli importi di seguito indicati:

- a) euro 10.33 sul c.c.p. n° 9001 (esami per conducenti di veicoli a motore);
- b) euro 10.33 sul c.c.p. n° 4028 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori).

Non deve essere nuovamente versata l'imposta di bollo di euro 10.33 sul c.c.p. n° 4028 (assolvimento dell'imposta di bollo relativo al rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori). A tal fine ai candidati respinti o assenti deve essere restituita l'attestazione di detto

ultimo versamento, in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotorio non viene loro rilasciato.

Varese, lì 11 febbraio 2004

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Paolo NUCERA)